

Comune di Torregrotta

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO


Approvato con delibera consiliare n. 06 del 8-3-2019

Pubblicato all'Albo Pretorio on - line 15-3-2019 al 30-3-2019 Reg. n° 290

Entrato in vigore il: 03-04-2019

Torregrotta, li 03-04-2019

La Segretaria Comunale
(Susanna Pignatello)



COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

(approvato con deliberazione C.C. n. ~~46~~ del 8-03/2019)

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la riduzione della sanzione in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazione commessa in materia di tributi locali.

Resta ferma l'applicazione di regimi più favorevoli per il contribuente ove previsti dalla legge.

Articolo 2 -Violazione per omesso o parziale pagamento

1. In caso di parziale od omesso versamento del tributo, non dipendente dall'obbligo di dichiarazione, le sanzioni sono ridotte

- a) ad 1/15 del minimo per ciascun giorno di ritardo, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni successivi dalla data di scadenza del pagamento;
- b) ad 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza del versamento;
- c) ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo è eseguita entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore;
- d) ad 1/8 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è eseguita entro un anno dalla data dell'omissione o dell'errore;
- e) ad 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata entro due anni dall'omissione o dall'errore;
- f) ad 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata oltre due anni dall'omissione o dall'errore ed entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

Articolo 3 - Violazione per omessa o infedele dichiarazione

1. Nel caso di omissione dell'obbligo di presentazione o di infedele dichiarazione, la sanzione è ridotta:

- a) a 1/10 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata senza errori e omissioni con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per il regolare adempimento;
- b) a 1/8 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla

determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata trascorsi novanta giorni ed entro un anno dalla scadenza del termine per il regolare adempimento;

c) a 1/6 del minimo di quella prevista per l'infedeltà o l'omissione della presentazione della dichiarazione, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, è effettuata entro i termini stabiliti per l'attività di accertamento da parte del Comune.

Prima di procedere all'emissione di avvisi di accertamento, di liquidazione, di atti di irrogazione di sanzioni, il funzionario responsabile può invitare, sulla base di linee operative preventivamente stabilite, il contribuente ad adempiere o a chiarire la sua posizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Tale invito non costituisce causa ostativa del ravvedimento.

Articolo 4 - Perfezionamento del ravvedimento

1. Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento del tributo o della differenza, nonché con il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, oltre al pagamento contestuale della sanzione ridotta secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del presente Regolamento.

2. In caso di omessa o infedele dichiarazione, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, contestualmente al ravvedimento operoso il contribuente dovrà presentare la dichiarazione omessa o la dichiarazione integrativa che sani l'irregolarità oggetto di ravvedimento.

3. il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente Regolamento non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Articolo 5- Cause ostative al ravvedimento

1. La sanzione è ridotta sempreché non siano stati notificati atti di liquidazione e di accertamento.

2. Non costituisce causa ostativa al ravvedimento l'attività di liquidazione e di accertamento per annualità diverse ovvero per cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 6-Disposizioni finali ed efficacia

1. Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali, in materia di ravvedimento operoso.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge

3. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2019.

4. Costituisce parte integrante del presente atto l'allegato 1, in cui sono indicate le sanzioni applicate e quelle ridotte, in caso di perfezionamento del ravvedimento operoso, rispettivamente, per i casi di: omesso o parziale pagamento; omessa dichiarazione; infedele dichiarazione.





COMUNE DI TORREGROTTA

Città Metropolitana di Messina

RAVVEDIMENTO OPEROSO DEI TRIBUTI COMUNALI

Il Regolamento prevede la riduzione delle sanzioni in relazione alla tempestività del ravvedimento con riferimento all'omesso o parziale pagamento e all'omessa o infedele dichiarazione (art. 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).

Sanzione ridotta per omesso o parziale pagamento

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro il quindicesimo giorno dal termine previsto per il versamento	1/15 del 15%	0,1% giornaliero
Entro il trentesimo giorno dal termine previsto per il versamento	1/10 del 15%	1,50%
Entro il novantesimo giorno dal termine previsto per il versamento	1/9 del 15%	1,67%
Entro un anno dal termine previsto per il versamento	1/8 del 30%	3,75%
Entro due anni dal termine previsto per il versamento	1/7 del 30%	4,29%
Oltre due anni dal termine previsto per il versamento ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune	1/6 del 30%	5%

Sanzione ridotta per omessa o infedele dichiarazione

TERMINI PER EFFETTUARE IL RAVVEDIMENTO	RIDUZIONE SANZIONE	SANZIONE APPLICATA
Entro il novantesimo giorno dalla data prevista per la presentazione	1/10 del 100%	10%
Entro un anno dalla data prevista per la presentazione	1/8 del 100%	12,50%
Oltre un anno dal termine previsto per la presentazione ed entro i termini previsti per l'attività di accertamento da parte del Comune	1/6 del 100%	16,67%